



CITTÀ DI DOMODOSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Originale

AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - AMBIENTE - ATTIVITA' PRODUTTIVE - ENTRATE TRIBUTARIE AMBIENTE - ECOLOGIA

ORDINANZA

N. 43 / Del 06/05/2020

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE - SFALCIO VERDE PRIVATO 2020

IL SINDACO

ACCERTATO che, all'interno del territorio comunale, esistono numerose aree e spazi di proprietà privata per i quali i proprietari tralasciano i necessari interventi di manutenzione e pulizia con la conseguente crescita incontrollata di erba incolta, siepi e rami che si protendono anche oltre il ciglio stradale;

DATO ATTO che:

- il perdurare di tali situazioni può determinare pericoli per la sicurezza della viabilità pedonale e veicolare, oltre a danneggiare il decoro urbano della città;
- la mancata manutenzione del verde ai margini delle strade e del tracciato ferroviario, potrebbe divenire fonte di innesco di incendi a causa della presenza di sterpaglia e altro materiale facilmente infiammabile.

CONSIDERATE le molteplici segnalazioni di cittadini per la mancata manutenzione, da parte dei conduttori e/o proprietari, dei campi incolti e dei margini dei terreni di proprietà privata all'interno del territorio comunale.

RILEVATA la necessità che i proprietari/conduttori dei terreni prospicienti le strade pubbliche ed il tracciato ferroviario, effettuino idonei interventi di manutenzione consistenti nel taglio di alberi e rami cresciuti entro la fascia di rispetto, oltre a quelli che si protendono sulle strade medesime o che siano pericolanti oltre allo sfalcio del verde nelle aree di proprietà.

VISTI

- gli articoli 29, 30, 31 e 32 del Dlgs 285/1992 (Codice della Strada);
- gli articoli 892, 893, 894, e 896 del Codice Civile;
- il Regio Decreto 523/1904 art. 12;
- il Regolamento Comunale del verde pubblico e privato approvato con deliberazione C.C. n. 3/2017, in particolare gli artt. 25 e 26 ;
- il D. lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. art. 50



CITTÀ DI DOMODOSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

ORDINA

- **A TUTTI I PROPRIETARI, POSSESSORI O CONDUTTORI** dei fondi
- **AI FRONTISTI DELLE STRADE PUBBLICHE**, comprese quelle vicinali soggette a pubblico passaggio, interferenti con la sede ferroviaria ricadenti nel territorio comunale;
- **a POSTE ITALIANE, RFI, ANAS, ATTIVITA' COMMERCIALI CON AREE VERDI DI PERTINENZA,**

DI PROVVEDERE:

- a mantenere i terreni puliti e sfalciati, per non arrecare danno o interferenza a cose o persone;
- a pulire e sfalciare i terreni per una distanza tale da non arrecare danno o interferenza a cose e persone ed evitare rischio di incendio;
- a tagliare e/o contenere i rami pericolanti che si protendono oltre il ciglio stradale;
- a contenere le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade ai fini della viabilità;
- a mantenere pulita la strada da eventuali "frutti pendenti" o di altro che possa arrecare pericolo;
- a limitare la diffusione di eventuali specie allergeniche;
- a tagliare e sfalciare piante e siepi che possono interferire con la sede ferroviaria, ai sensi del DPR 753/1980 artt. 52 e 55.

ORDINA INOLTRE CHE

- **Ai sensi dell'art. 12 del R.D. 523/1904, spetta ai proprietari la difesa e la sistemazione dei corsi d'acqua minori, sistemazione Si ricorda che, ai sensi della stessa norma, è obbligo dei proprietari la pulizia e la manutenzione di alvei e sponde in corrispondenza delle opere di attraversamento**

AVVERTE

I predetti **PROPRIETARI, POSSESSORI O CONDUTTORI** e puntualmente **POSTE ITALIANE, RFI, ANAS, AREA PROTETTA SACRO MONTE CALVARIO E ATTIVITA' COMMERCIALI CON AREE VERDI DI PERTINENZA**, che le operazioni di taglio di cui alla presente ordinanza dovranno essere effettuate entro 30 giorni dalla pubblicazione all'albo/notifica/presa conoscenza della presente ordinanza e che dovranno anche attenersi alle seguenti modalità:

- Il taglio delle piante dovrà essere eseguito a regola d'arte nel rispetto delle norme di polizia forestale, per quanto applicabili alla presente ordinanza;
- la rimozione completa, in tutta la fascia di rispetto stradale, del materiale di risulta;
- di concordare con l'Ente proprietario o gestore della strada le modalità di esecuzione dei lavori al fine di garantire la pubblica incolumità e la transitabilità;
- il verde sfalciato dovrà essere rimosso e conferito presso discariche autorizzate.

È fatta salva ogni azione sanzionatoria da parte dell'Amministrazione competente e i proprietari/conduttori rimarranno responsabili dei danni verificatisi per cause riconducibili ad inosservanza della presente ordinanza.

COMUNICA



CITTÀ DI DOMODOSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Che ai trasgressori della presente ordinanza, sempre che il fatto non costituisca reato, saranno applicate ai sensi del Codice della Strada, le sanzioni amministrative pecuniarie oltre a quelle previste dall'art. 32 del regolamento comunale di verde pubblico e privato.

Che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni, oppure al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, termini decorrenti dalla data di pubblicazione ovvero dalla piena conoscenza del provvedimento.

Che la Polizia Locale e gli altri ufficiali di polizia provvedono per gli adempimenti di competenza

Domodossola, 06/05/2020

IL SINDACO
LUCIO PIZZI

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI